

R.G. n. 5/21 Liq.Patr.



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**III Sezione Civile**  
**Ufficio delle Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato

**visto** il ricorso presentato nell'interesse dei coniugi   
 che li rappresenta in virtù di mandato in atti, inteso a richiedere l'apertura del procedimento di liquidazione dei rispettivi patrimoni ai sensi dell'art. 14 *ter*, l. n. 3/12;

**letta** la relazione particolareggiata del professionista nominato quale gestore della crisi dall'O.c.c. incaricato, dott. Giuseppe Gianfreda, ed esaminata la documentazione di cui all'art. 14 *ter*, commi 2 e 3, l. n. 3/12;

**ritenuta** la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 3/12;

**premesse**

che il ricorso proposto congiuntamente dagli anzidetti coniugi va ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 7 *bis* l. n. 3/12 allorquando, come nella specie, l'indebitamento risulti anche solo in parte comune, i debiti scaduti e non pagati derivino da finanziamenti richiesti ed ottenuti per finalità relative alle esigenze del nucleo familiare ed altrettanto comune risulti la proprietà di gran parte dei beni oggetto di liquidazione, con conseguente logico vantaggio nel procedere alla loro vendita unitaria anziché *pro quota*, purchè, tuttavia, le masse attive e passive rimangano "*distinte*" come peraltro viene già fatto rilevare nella relazione dell'O.c.c.

**rilevato**

- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), l. n. 3/12;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-*ter*, l. n. 3/12;
- che la documentazione prodotta ai sensi della predetta norma consente di ricostruire puntualmente i debiti, le ragioni dell'indebitamento e la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- che è stato redatto l'inventario dei beni;
- che allo stato degli atti, sulla scorta di quanto attestato e ricostruito dall'O.c.c. in ordine agli atti dispositivi compiuti dal ricorrente e all'impiego delle relative somme, non è dato ravvisare la sussistenza di atti in frode ai creditori, riservando ogni giudizio anche in ordine alla meritevolezza nell'assunzione delle obbligazioni alla eventuale procedura di esdebitazione ai sensi dell'art. 14-*terdecies*, l. n. 3/12;
- che in relazione all'istituto di cui all'art. 14-*terdecies* la relazione del gestore della crisi deve ritenersi completa ed indicativa degli elementi utili ai fini del relativo successivo giudizio;
- che risultano altresì dettagliatamente indicate le spese prededucibili della procedura sin qui maturate, mentre con riguardo al compenso del liquidatore, diverso ed ulteriore rispetto a quello spettante all'O.c.c., la relativa determinazione non potrà che concretizzarsi all'esito della procedura avuto riguardo all' "*ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato*" (art. 18 e 16 d.m. n. 202/14);

- che, in ogni caso, i crediti prededucibili indicati nella relazione si come spettanti all'O.c.c. ed ai professionisti che abbiano assistito i ricorrenti dovranno essere fatti oggetto, al pari di ogni altro credito, di doverosa verifica da parte del liquidatore in sede di predisposizione del progetto di stato passivo ex art. 14 septies l. n. 3/12, affinché ne sia valutata la congruità, quanto ai compensi spettanti all'O.c.c., al d.m. n. 202/14 e, quanto ai professionisti, alle pertinenti tariffe professionali, tenuto conto in particolare dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della prestazione in relazione alla qualità ed alla quantità del lavoro professionale reso a favore di entrambi i sovraindebitati, nonché della considerazione necessariamente unitaria del compenso a costoro spettante, come pure è dato evincere dall'art. 7-bis comma 5, l. n. 3/12, il quale dispone, in caso di procedure familiari, che *"la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno"*;

che il passivo accertato a carico del ricorrente [ ] ammonta, al momento del deposito del ricorso, [ ] mentre sul [ ] grava un debito complessivo di [ ], taluni dei quali contratti in solido con il coniuge;

che il piano contempla il reperimento delle risorse, allo stato, attraverso la liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare oggetto di stima, nonché dagli emolumenti stipendiali percepiti da ciascun ricorrente detratte da questi ultimi le spese occorrenti al mantenimento del nucleo familiare composto dai ricorrenti e da una figlia inoccupata, congruamente quantificate, in considerazione delle necessità indicate, in 1.500 euro;

**osservato**

che ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/12 costituiscono oggetto della liquidazione – la quale deve svolgersi nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14-*octies* – anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la relativa conservazione, i quali concorreranno ad integrare l'inventario di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3;

**considerato**

infine che il gestore nominato ha affermato che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, attestato la sussistenza dei presupposti di legge e concluso per la fattibilità della liquidazione all'esito di valutazioni congruenti con i documenti acquisiti, e che pertanto possono qui essere integralmente richiamate;

**P.Q.M.**

visto l'art. 14-*quinquies*, l. n. 3/2012;

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [ ];

**NOMINA**

liquidatore il dott. Fabrizio Cavallo;

**DISPONE**

che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies* co. 5 l. n. 3/12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-*ter*, l. n. 3/12;

**DISPONE**

che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- proceda all'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione ed alle comunicazioni così come previsto dall'art. 14-*sexies* l. n. 3/12;
- proceda, altresì, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies*, tenendo altresì conto dei suddetti rilievi, ed alla liquidazione dei beni *ex art. 14-novies*, l. n. 3/12;
- provveda all'apertura di un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, ad eccezione di quelle escluse ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, a dare pubblicità alla domanda del debitore ed al presente decreto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;

#### **ORDINA**

in difetto di gravi e documentate ragioni, titoli opponibili e disposizioni di legge ostative, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore nominato - compresi i beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni - perché ne assuma la custodia, disponendo che il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, sia posto in esecuzione a cura dello stesso liquidatore;

#### **FISSA**

ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), entro il complessivo limite di 1.500 euro, l'importo occorrente al mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare, disponendo conseguente che "*ciò che il debitore guadagna con la sua attività*" resti escluso in tale complessiva misura dalla liquidazione dei relativi patrimoni;

#### **MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto all'O.c.c., al Liquidatore nominato ed al ricorrente.

Taranto 13 aprile 2021.

Il Giudice Delegato  
Giuseppe De Francesca